



Protocollo Generale N.		Entrata			
		Uscita		1393_2020	
Data di Arrivo		Data di Partenza		14/04/2020	
Responsabile Protocollo		di			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale			
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria		
Area Amministrazione Contabilità					
AAC	Codice Cat.	N. Reg			
		Data Reg.			
Data di Pubblicazione					
Responsabile Pubblicazione					

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec ordini
Ai	Presidenti di Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec federazioni
e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
e_mail	Loro indirizzi mail



Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	21	2020	MC GB	MC GB
Oggetto:	Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - INFORMATIVA					

Gentili colleghe/Egredi colleghi,

Sulla Gazzetta ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il **Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18** – cd. decreto **"Cura Italia"** – recante **"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"**, con il quale si implementano le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza, rafforzando la dotazione di personale, strumenti e mezzi del sistema sanitario, della protezione civile e delle forze di polizia.

Il decreto consta di 127 articoli e si suddivide in 5 titoli:

- ✓ Il **Titolo I** reca disposizioni per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di risorse finanziarie e umane nonché delle reti di assistenza territoriale
- ✓ Il **Titolo II** contiene misure finalizzate ad assicurare un sostegno a tutti i lavoratori, con norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro
- ✓ Il **Titolo III** introduce misure di sostegno finanziario alle imprese al fine di garantire alle stesse la necessaria liquidità per far fronte all'emergenza
- ✓ Il **Titolo IV** reca disposizioni in materia fiscale, prevedendo, tra l'altro, per i settori più colpiti, la sospensione dei versamenti o il differimento delle scadenze. Sono previsti, altresì, incentivi e contributi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sui luoghi di lavoro
- ✓ Il **Titolo V** prevede numerosi ambiti applicativi, ulteriori misure ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza.

Dopo l'analisi in commissione Bilancio del Senato, il testo è stato modificato con maxi emendamento del governo ed approvato dal Senato alla seduta del 9 aprile 2020.

Di seguito sono riportati gli articoli che si ritiene possano interessare direttamente e indirettamente i professionisti, in particolare i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali e le imprese agricole loro assistite.

Per ognuno è possibile ritrovare una o più delle seguenti sezioni:

- Testo introduttivo e/o esplicativo
- Testo normativo (*in corsivo*)
- Testo integrato con gli emendamenti approvati in Senato il 9 aprile 2020 (in MAIUSCOLETTO)
- Riferimenti a fonti per l'approfondimento



Al fine di agevolare la consultazione si riportano a seguire gli articoli selezionati.

Art. 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ...	2
Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19	3
Art. 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	4
Art. 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo	4
Art. 32 - Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020	5
Art. 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	5
Art. 54 - Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"	5
Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19	6
Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	6
Art. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	7
Art. 71 - Menzione per la rinuncia delle sospensioni	7
Art. 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali	8
Art. 78 - Misure in favore del settore agricolo e della pesca	8
Art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare	13
Art. 87 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali	14
Art. 92 - Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone	15
Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	16
Art. 104 - Proroga della validità dei documenti di riconoscimento	16
Art. 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo	17
Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ED ENTI	17
Art. 107 - Differimento di termini amministrativo – contabili	17

Art. 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Il dispositivo permette ai datori di lavoro di ottenere il trattamento ordinario di integrazione salariale.

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

(omissis)

Per approfondire:

- INPS – Messaggio del 23 marzo 2020 n. 1321 - Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale "COVID-19 nazionale"
- <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%201321%20del%2023-03-2020.htm>



Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

3

Istituzione di uno specifico congedo per i genitori lavoratori dipendenti di settore privato che hanno figli di età non superiore a 12 anni, con un'indennità pari al 50% della retribuzione; possibilità di astensione dal lavoro per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni; In alternativa al congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro,

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità' estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.



9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

(omissis)

Per approfondire:

- <https://www.epap.it/bonus-baby-sitting-per-i-professionisti/>
- <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53528>

Art. 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS è previsto un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Per approfondire:

- <https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53544&lang=IT>

Art. 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo

Per i lavoratori del settore agricolo è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari a € 600,00

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Per approfondire:

- INPS – Circolare – 30 marzo 2020 n. 49
- <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm>

Art. 32 - Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Art. 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Viene istituito un fondo per il reddito di ultima istanza per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti alle casse private. Con decreto del Ministero del Lavoro e Ministro dell'economia e Finanze sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al fondo.

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti IN VIA ESCLUSIVA agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 : "E NON TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITÀ E DI VECCHIAIA".

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Per approfondire:

- <https://www.epap.it/comunicato-del-presidente/>
- <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf>

Art. 54 - Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparri"

Ammissione al fondo di solidarietà mutui dei liberi professionisti che hanno avuto un calo del proprio fatturato superiore al 33% di quello dell'ultimo trimestre 2019.

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

(omissis)

Per approfondire:

- Ministero dell'Economia e delle finanze - Decreto ministeriale 25 marzo 2020
- <https://www.abi.it/Pagine/Info/Lettere-circolariCovid.aspx>

Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

L'emergenza COVID 19 è ufficialmente riconosciuta come evento eccezionale di grave turbamento dell'economia di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. A tal fine l'art. 56 del DL 18/20 prevede una serie di misure a sostegno delle attività imprenditoriali per micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza stessa con aperture di linee di credito dedicate, mutui e finanziamenti. *(omissis)*

comma 2 lettera c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale

Al comma 3 si legge "la comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Per approfondire:

- Ministero dello Sviluppo Economico – Avviso del 20 marzo 2020 - Sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti da parte delle imprese
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato del 18 marzo 2020 relativo al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

L'art. 62, comma 1, DL 18/20 prevede per tutti coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato la sospensione di tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dalle ritenute alla fonte scadenti tra 8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Il termine di versamento è 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Per coloro che svolgono attività di impresa nel territorio dello Stato e hanno ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (riferito al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 18/20) sono sospesi i versamenti da autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020 (art. 62, comma 2 DL 18/20) relativi alle ritenute alla fonte, all'imposta sul valore aggiunto, relativi ai contributi assistenziali e previdenziali e premi dell'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dell'imposta sul valore aggiunto si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività di impresa arte o professione che hanno domicilio fiscale sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Piacenza Lodi e Cremona (art. 62 comma 3 DL 18/20). Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 62 i versamenti sospesi posso essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in un numero di rate massime pari a 5, a decorrere dal mese di maggio 2020

Si richiama l'attenzione su quanto riportato **al comma 7.**

"Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data



di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi".



Per approfondire:

- Agenzia delle Entrate – Circolare del 3 aprile 2020 n. 8/E

Art. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Incentivazione alla sanificazione degli ambienti di lavoro.

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
(omissis)

Art. 66 - Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

In caso di erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore dello Stato, Regioni, enti locali territoriali, istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro effettuate da parte di persone fisiche e enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% per importo non superiore ad euro 30.000,00

Art. 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sono sospesi i versamenti relativi alle entrate tributarie e non scadenti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione. Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
(omissis)

Art. 71 - Menzione per la rinuncia delle sospensioni

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo



37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. CON IL MEDESIMO DECRETO, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEFINISCE LE MODALITÀ CON LE QUALI L'AGENZIA DELLE ENTRATE RILASCI L'ATTESTAZIONE DELLA MENZIONE, CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATA DAI CONTRIBUENTI A FINI COMMERCIALI E DI PUBBLICITÀ

Art. 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali

Possibilità per gli organi collegiali come gli ordini territoriali e le federazioni di svolgere le sedute in video conferenza anche qualora non fosse già previsto dagli atti regolamentari interni, garantendo certezza di identificazione dei partecipanti sicurezza delle comunicazioni

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Per approfondire:

- Circolare CONAF n. 16/2020 del 31.03.2020
http://www.conaf.it/sites/default/files/Circolare%20n.%2016_%20rieepilogativa%20COVID19%20adempimenti%20amministrativi.pdf

Art. 78 - Misure in favore del settore agricolo e della pesca

Con in numerosi emendamenti all'art 78 presenti nel maxi emendamento governativo approvato al Senato il 9 Aprile u.s. le anticipazioni della PAC pagamenti diretti saranno erogate al 70% del valore dei titoli della domanda dell'anno 2019, previo impegno alla presentazione della domanda di pagamento da parte dell'azienda agricola; le anticipazioni dei PSR saranno erogate prevedendo il rinvio dell'esecuzione di controlli previsti al momento della erogazione del saldo. L'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro utilizzato per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari.

Inoltre vengono definite pratiche commerciali sleali le certificazioni non obbligatorie riferite al COVID 19; vengono definite alcune semplificazioni di procedura per la sorveglianza sanitaria degli operai agricoli e sono previste agevolazioni autorizzative per l'utilizzo delle eccedenze alimentari come ad esempio il latte per gli impianti di digestione anaerobica o l'utilizzo agronomico di acque reflue provenienti dalla trasformazione del latte, semplificazioni per la certificazioni dei prodotti biologici DOP e IGP con rilascio dei certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda laddove siano raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e ferma restando l'obbligo della verifica aziendale al termine della fase emergenziale; si ha, infine, la possibilità di delega o mandati per via telematica salvo regolarizzazione alla fine dell'attuale situazione emergenziale.

«1. IN RELAZIONE ALL'AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRISI DETERMINATA DALL'EMERGENZA COVID-19, ALL'ARTICOLO 10-TER DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2019, N. 27, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2019, N. 44, DOPO IL COMMA 4 È AGGIUNTO IL SEGUENTE:



“4 BIS. PER L’ANNO 2020, L’ANTICIPAZIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È CONCESSA IN MISURA PARI AL 70 PER CENTO DEL VALORE DEL RISPETTIVO PORTAFOGLIO TITOLI 2019 AGLI AGRICOLTORI CHE CONDUCONO SUPERFICI AGRICOLE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2020 E CHE ABBIANO PRESENTATO O SI IMPEGNINO A PRESENTARE, ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA PERTINENTE NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE, UNA DOMANDA UNICA PER LA CAMPAGNA 2020 PER IL REGIME DI BASE DI CUI AL TITOLO III DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013. LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELL’ANTICIPAZIONE NON CONSENTE DI CEDERE TITOLI A VALERE SULLA CAMPAGNA 2020 E SUCCESSIVE SINO A COMPENSAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE.”.

1-BIS. GLI AIUTI CONNESSI ALL’ANTICIPAZIONE DI CUI AL COMMA 1 SONO CONCESSI AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TFUE, ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI PREVISTI DAL PAR. 3.1. AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI DIRETTE, ANTICIPI RIMBORSABILI O AGEVOLAZIONI FISCALI – PUNTO 23 – DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA «QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19» N. C(2020) 1863 DEL 19.3.2020. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMMA 7 DELL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 23, SONO ESEGUITI AL MOMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DELL’AIUTO.

1-TER. CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, DA ADOTTARE ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, PREVIA INFORMATIVA ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, SONO ADOTTATE LE ULTERIORI MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI COMMI 1 E 1-BIS.

1-QUATER. IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI CRISI DETERMINATA DALL’EMERGENZA COVID-19, AL FINE DI GARANTIRE LIQUIDITÀ ALLE AZIENDE AGRICOLE, PER L’ANNO 2020, QUALORA PER L’EROGAZIONE DI AIUTI, BENEFICI E CONTRIBUTI FINANZIARI A CARICO DELLE RISORSE PUBBLICHE SIA PREVISTA L’EROGAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO E DI SALDO, LE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI POSSONO RINVIARE L’ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA 1-QUINQUES AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE DEL SALDO. IN TALE CASO IL PAGAMENTO IN ANTICIPO È SOTTOPOSTO A CLAUSOLA RISOLUTIVA.

1-QUINQUES. I CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DELLE AMMINISTRAZIONI CHE EROGANO RISORSE PUBBLICHE DI CUI AL COMMA 1-QUATER, AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE DEL SALDO, SONO PREVISTI DALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

A) COMMA 7 DELL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234;

B) ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 MAGGIO 2014, N. 78;

C) ARTICOLO 48-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602;

D) ARTICOLO 87 DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159.

1-SEXIES. LE CONDIZIONI RESTRITTIVE, DISPOSTE A SEGUITO DELL’INSORGENZA E DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, INTEGRANO I CASI DI URGENZA DI CUI AL COMMA 3 DELL’ARTICOLO 92 DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AI FINI DEL PAGAMENTO DEGLI AIUTI PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E NAZIONALI, PER LA DURATA DEL PERIODO EMERGENZIALE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2020»;

2 *“Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, NONCHÉ PER LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA DELLE IMPRESE DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA”.*

«CON UNO O PIÙ DECRETI DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, D’INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, SONO DEFINITI I CRITERI E LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL FONDO, IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE, DEL 21 FEBBRAIO 2019, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013, RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI “DE MINIMIS” NEL SETTORE AGRICOLO, IN RELAZIONE AL RICONOSCIMENTO FORMALE DELL’EMERGENZA COVID-19 COME CALAMITÀ NATURALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, DELLA COMMISSIONE, DEL 25 GIUGNO 2014 E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 GIUGNO 2014, RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI “DE MINIMIS” NEL SETTORE DELLA PESCA, DELL’ACQUACOLTURA E DEL FLOROVIVAISMO»;

2-BIS. COSTITUISCE PRATICA COMMERCIALE SLEALE VIETATA NELLE RELAZIONI TRA ACQUIRENTI E FORNITORI AI SENSI DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/633 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, LA SUBORDINAZIONE DI



ACQUISTO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA A CERTIFICAZIONI NON OBBLIGATORIE RIFERITE AL COVID-19 NÉ INDICATE IN ACCORDI DI FORNITURA PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI SU BASE REGOLARE ANTECEDENTI AGLI ACCORDI STESSI.

2-TER. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 2-BIS COSTITUISCE NORMA DI APPLICAZIONE NECESSARIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1995, N. 218, PER I CONTRATTI DI COMPRAVENDITA AVENTI AD OGGETTO PRODOTTI AGROALIMENTARI CHE SI TROVANO NEL TERRITORIO NAZIONALE.

2-QUATER. SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, IL CONTRAENTE, A ECCEZIONE DEL CONSUMATORE FINALE, CHE CONTRAVVIENE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL COMMA 2-BIS, È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 15.000 A EURO 60.000. LA MISURA DELLA SANZIONE È DETERMINATA FACENDO RIFERIMENTO AL BENEFICIO RICEVUTO DAL SOGGETTO CHE NON HA RISPETTATO I DIVIETI DI CUI AL COMMA 2-BIS. L'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE DELLE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI È INCARICATO DELLA VIGILANZA E DELL'IRROGAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI, AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689. ALL'ACCERTAMENTO DELLE MEDESIME VIOLAZIONI L'ISPettorato PROVVEDE D'UFFICIO O SU SEGNALE DI QUALUNQUE SOGGETTO INTERESSATO. GLI INTROITI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO VERSATI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER ESSERE RIASSEGNATI, CON DECRETO DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PER IL SUPERAMENTO DI EMERGENZE E PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI.

2-QUINQUES. ALL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2, SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:

79) AL PRIMO PERIODO SONO AGGIUNTE, IN FINE, LE SEGUENTI PAROLE: "E ALLE IMPRESE AGRICOLE";

B) AL SECONDO PERIODO SONO AGGIUNTE, IN FINE, LE SEGUENTI PAROLE: "E DELLE IMPRESE AGRICOLE".

2-SEXIES. PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI, E LIMITATAMENTE A LAVORAZIONI GENERICHE E SEMPLICI, NON RICHIEDENTI SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI, PER LE QUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, È PREVISTA LA EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 41, COMMA 2, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO SI CONSIDERANO ASSOLTI, SU SCELTA DEL DATORE DI LAVORO OVVERO SU INIZIATIVA DEGLI ENTI BILATERALI COMPETENTI, SENZA COSTI PER I LAVORATORI, MEDIANTE VISITA MEDICA PREVENTIVA, DA EFFETTUARE DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE OVVERO DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE.

2-SEPTIES. LA VISITA MEDICA DI CUI AL COMMA 2-SEXIES HA VALIDITÀ ANNUALE E CONSENTE AL LAVORATORE IDONEO DI PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ ANCHE PRESSO ALTRE IMPRESE AGRICOLE PER LAVORAZIONI CHE PRESENTANO I MEDESIMI RISCHI, SENZA LA NECESSITÀ DI ULTERIORI ACCERTAMENTI MEDICI.

2-OCTIES. L'EFFETTUAZIONE E L'ESITO DELLA VISITA MEDICA DI CUI AL COMMA 2-SEXIES DEVONO RISULTARE DA APPOSITA CERTIFICAZIONE. IL DATORE DI LAVORO È TENUTO AD ACQUISIRE COPIA DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI AL PRESENTE COMMA.

2-NOVIES. GLI ENTI BILATERALI E GLI ORGANISMI PARITETICI DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA COOPERAZIONE DI LIVELLO NAZIONALE O TERRITORIALE POSSONO ADOTTARE INIZIATIVE, ANCHE UTILIZZANDO LO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE, FINALIZZATE A FAVORIRE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, PER LE IMPRESE AGRICOLE E I LAVORATORI ADERENTI AL SISTEMA DI BILATERALITÀ, MEDIANTE CONVENZIONI CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER EFFETTUARE LA VISITA MEDICA PREVENTIVA PREASSUNTIVA OVVERO MEDIANTE CONVENZIONE CON MEDICI COMPETENTI IN CASO DI ESPOSIZIONE A RISCHI SPECIFICI. IN PRESENZA DI UNA CONVENZIONE, IL MEDICO COMPETENTE INCARICATO DI EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI DI CUI AL COMMA 2-SEXIES, NON È TENUTO AD EFFETTUARE LA VISITA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN RELAZIONE ALLE LAVORAZIONI AGRICOLE DI RIFERIMENTO. IN TAL CASO IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ DEL MEDICO COMPETENTE PRODUCE I SUOI EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTI I DATORI DI LAVORO CONVENZIONATI.

2-DECIES. AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAI COMMI DA 2-SEXIES A 2-NOVIES SI PROVVEDE CON LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DISPONIBILI A LEGISLAZIONE VIGENTE, SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA.

2-UNDECIES. ALL'ARTICOLO 83, COMMA 3-BIS, DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, DOPO LE PAROLE: «FONDI EUROPEI» SONO INSERITE LE SEGUENTI: «O STATALI».

2-DUODECIES. I PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA O A INDICAZIONE D'ORIGINE PROTETTA, INCLUSI I PRODOTTI VITIVINICOLI E LE BEVANDE SPIRITOSE, POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A PEGNO ROTATIVO, ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE, ANCHE PER MEZZO DI DOCUMENTI, DEI BENI OGGETTI DI PEGNO E DI QUELLI SUI QUALI IL PEGNO SI TRASFERISCE NONCHÉ MEDIANTE L'ANNOTAZIONE IN APPOSITI REGISTRI.



2- TERDECIES. LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I REGISTRI DI CUI AL COMMA 2-DUODECIES E LA LORO TENUTA, LE INDICAZIONI, DIFFERENZIATE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO, CHE DEVONO ESSERE RIPORTATE NEI REGISTRI, NONCHÉ LE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PEGNO ROTATIVO SONO DEFINITI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, DA EMANARE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO-LEGGE. PER I PRODOTTI PER I QUALI VIGE L'OBLIGO DI ANNOTAZIONE NEI REGISTRI TELEMATICI ISTITUITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE L'ANNOTAZIONE È ASSOLTA CON LA REGISTRAZIONE NEI PREDETTI REGISTRI.

2-QUATERDECIES. AL PEGNO ROTATIVO DI CUI AL COMMA 2-DUODECIES SI APPLICANO GLI ARTICOLI 2786 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, IN QUANTO COMPATIBILI.

2-QUINQUESDECIES. I VERSAMENTI E GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9, SONO SOSPESI PER LE IMPRESE DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO E FINO AL 15 LUGLIO 2020. PER LE DETTE IMPRESE SONO SOSPESI I VERSAMENTI DA AUTOLIQUIDAZIONE RELATIVI ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMPRESI FRA IL 1 APRILE E IL 30 GIUGNO. I VERSAMENTI SOSPESI DI CUI AI PERIODI PRECEDENTI SONO EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI, IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31 LUGLIO 2020 O MEDIANTE RATEIZZAZIONE FINO A UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO A DECORRERE DAL MESE DI LUGLIO 2020. NON SI FA LUOGO AL RIMBORSO DI QUANTO GIÀ VERSATO.»;

3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
(omissis)

3-TER. IN RELAZIONE ALLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19 ED AL FINE DI GARANTIRE LA PIÙ AMPIA OPERATIVITÀ DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, AGEVOLANO L'USO DI LATTE, PRODOTTI A BASE DI LATTE, PRODOTTI DERIVATI DAL LATTE, SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DA PROCESSI DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DEL LATTE NEGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA DEL PROPRIO TERRITORIO REGIONALE, DEROGANDO, LIMITATAMENTE AL PERIODO DI CRISI, ALLE ORDINARIE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEFINITE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387 DEL 2003 E S.M.I. PER L'USO E LA MODIFICA DELLE BIOMASSE UTILIZZABILI. IN ATTUAZIONE DEL PRESENTE COMMA, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, DEFINISCONO SPECIFICHE DISPOSIZIONI TEMPORANEE E LE RELATIVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE A CUI DOVRANNO ATTENERSI I GESTORI DEGLI IMPIANTI A BIOGAS. IL GESTORE DELL'IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA, QUALORA NON IN POSSESSO DELLE SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL REG. (CE) 1069/2009, È TENUTO A FORMULARE PREVENTIVA RICHIESTA STRAORDINARIA ALL'AUTORITÀ SANITARIA COMPETENTE CHE, EFFETTUATELE NECESSARIE VERIFICHE DOCUMENTALI, PROCEDE ALL'ACCOGLIMENTO/DINIEGO ENTRO I SUCCESSIVI TRE GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELLA RICHIESTA. FATTA SALVA L'AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ SANITARIA COMPETENTE, PER LA DURATA DELL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19, È ALTRESÌ CONSENTITO, AI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2135 DEL CODICE CIVILE, L'UTILIZZO AGRONOMICO DELLE ACQUE REFLUE ADDIZIONATE CON SIERO, SCOTTA, LATTICELLO E ACQUE DI PROCESSO DELLE PASTE FILATE, NONCHÉ L'UTILIZZO DI SIERO PURO O IN MISCELA CON GLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SU TUTTI I TIPI DI TERRENO E IN DEROGA ALL'ARTICOLO 15 COMMA 3 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016.

3-QUATER. NELLA VIGENZA DELLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, AL FINE DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI E DI QUELLI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA A NORMA DEI REGOLAMENTI (UE) N. 1151/2012, (UE) N. 1308/2013, (CE) N. 110/2008 E (UE) N. 251/2014 DA PARTE DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI, I CERTIFICATI DI IDONEITÀ SONO RILASCIATI, ANCHE SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DEI PREDETTI ORGANISMI IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA O ALLA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICABILITÀ, ANCHE SENZA PROCEDERE ALLE VISITE IN AZIENDA LADDOVE SIANO STATE RACCOLTE INFORMAZIONI ED EVIDENZE SUFFICIENTI E SULLA BASE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000 RESE DAI TITOLARI DELLE IMPRESE INTERESSATE, FERMO RESTANDO L'OBLIGO DI SUCCESSIVA VERIFICA AZIENDALE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DA SVOLGERSI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLE PREDETTE MISURE URGENTI.

(omissis)

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

«**4-BIS.** AL FINE DI ASSICURARE LA RIPRESA ECONOMICA E PRODUTTIVA ALLE IMPRESE AGRICOLE UBICATE NEI COMUNI INDIVIDUATI NELL'ALLEGATO N. 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 1° MARZO 2020, CHE ABBIANO



SUBITO DANNI DIRETTI O INDIRETTI, SONO CONCESSI MUTUI A TASSO ZERO, DELLA DURATA NON SUPERIORE A QUINDICI ANNI, FINALIZZATI ALLA ESTINZIONE DEI DEBITI BANCARI, IN CAPO ALLE STESSE, IN ESSERE AL 31 GENNAIO 2020.

4-TER. PER LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA 4-BIS, È ISTITUITO NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI UN FONDO ROTATIVO CON UNA DOTAZIONE DI 10 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2020. PER LA GESTIONE DEL FONDO ROTATIVO IL MINISTERO È AUTORIZZATO ALL'APERTURA DI APPOSITA CONTABILITÀ SPECIALE.

4-QUATER. ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, D'INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, SONO DEFINITI I CRITERI E LE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI MUTUI DI CUI AL COMMA 4-BIS.

4-QUINQUES. COSTITUISCE PRATICA COMMERCIALE SLEALE VIETATA NELLE RELAZIONI TRA ACQUIRENTI E FORNITORI AI SENSI DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/633 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, LA SUBORDINAZIONE DI ACQUISTO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI A CERTIFICAZIONI NON OBBLIGATORIE RIFERITE AL COVID-19 NÉ INDICATE IN ACCORDI DI FORNITURA PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI SU BASE REGOLARE ANTECEDENTI AGLI ACCORDI STESSI.

4-SEXIES. SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, IL CONTRAENTE, A ECCEZIONE DEL CONSUMATORE FINALE, CHE CONTRAVVIENE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL COMMA 4-QUINQUES, È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 15.000,00 A EURO 60.000,00. LA MISURA DELLA SANZIONE È DETERMINATA FACENDO RIFERIMENTO AL BENEFICIO RICEVUTO DAL SOGGETTO CHE NON HA RISPETTATO I DIVIETI DI CUI AL COMMA 4-QUINQUES. L'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE DELLE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI È INCARICATO DELLA VIGILANZA E DELL'IRROGAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI, AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689. ALL'ACCERTAMENTO DELLE MEDESIME VIOLAZIONI L'ISPettorato PROVVEDE D'UFFICIO O SU SEGNALEZIONE DI QUALUNQUE SOGGETTO INTERESSATO. GLI INTROITI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO VERSATI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER ESSERE RIASSEGNATI, CON DECRETO DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PER IL SUPERAMENTO DI EMERGENZE E PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI.

4-SEPTIES. AGLI ONERI DERIVANTI DAL COMMA 4-TER, SI PROVVEDE AI SENSI DELL'ARTICOLO 126, COMMA 6-BIS.».

4-OCTIES. AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ AZIENDALE DELLE IMPRESE AGRICOLE DI CUI AL 2135 DEL C.C., IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 56, COMMA 12, I MUTUI E GLI ALTRI FINANZIAMENTI DESTINATI A SODDISFARE LE ESIGENZE DI CONDUZIONE E/O MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE, IN ESSERE AL 1° MARZO 2020, ANCHE PERFEZIONATI TRAMITE IL RILASCIO DI CAMBIALI AGRARIE, SONO RINEGOZIABILI. LA RINEGOZIAZIONE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE DELLE IMPRESE AGRICOLE, ASSICURA CONDIZIONI MIGLIORATIVE INCIDENDO SUL PIANO DI AMMORTAMENTO E SULLA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE. LE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE SONO ESENTI DA OGNI IMPOSTA E DA OGNI ALTRO ONERE, ANCHE AMMINISTRATIVO, A CARICO DELLA IMPRESA, IVI COMPRESSE LE SPESE ISTRUTTORIE.

4-NOVIES. IN CONSIDERAZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA, I SOGGETTI CHE INTENDONO PRESENTARE DICHIARAZIONI, DENUNCE E ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA POSSONO INVIARE PER VIA TELEMATICA AI PREDETTI INTERMEDIARI LA COPIA PER IMMAGINE DELLA DELEGA O MANDATO ALL'INCARICO SOTTOSCRITTA E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA UNITAMENTE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ. IN ALTERNATIVA È CONSENTITA LA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DELLE DELEGHE, MANDATI, DICHIARAZIONI, MODELLI E DOMANDE NON SOTTOSCRITTI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'INTERESSATO. RESTA FERMO CHE LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CITE DELEGHE O MANDATI E DELLA DOCUMENTAZIONE DEVE INTERVENIRE UNA VOLTA CESSATA L'ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE. TALI MODALITÀ SONO CONSENTITE ANCHE PER LA PRESENTAZIONE, IN VIA TELEMATICA, DI DICHIARAZIONI, MODELLI E DOMANDE DI ACCESSO O FRUIZIONE DI PRESTAZIONI ALL'INPS, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI E

ALLE UNIVERSITÀ E/O ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PUBBLICI E ALTRI ENTI EROGATORI CONVENZIONATI CON GLI INTERMEDIARI ABILITATI.

4-DECIES. LA SOSPENSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 103 SI APPLICA ALTRESÌ PER I CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 2012 N. 150, I CUI CORSI DI FORMAZIONE E/O ESAMI FINALI NECESSARI PER IL LORO RINNOVO NON SIANO STATI ESEGUITI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO LEGGE.

4-UNDECIES. AL FINE DI CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA COVID-19 E PER ASSICURARE MAGGIORMENTE LA SICUREZZA ALIMENTARE E IL BENESSERE ANIMALE, GLI INVESTIMENTI REALIZZATI DALLE IMPRESE DELLA FILIERA AVICOLA POSSONO FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI EROGATE A VALERE SUL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI IN RICERCA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 354, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, NEL LIMITE DI 100 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2020. LE AGEVOLAZIONI SONO CONCESSE IN BASE A QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 8 GENNAIO 2016, N. 1192."

Per approfondire

- http://www.Senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52873_testi.htm
- <http://www.Senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01150056.pdf>

Art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

L'articolo 83 interviene (commi 1 e 2) sulla giustizia prorogando i termini successivamente al 15 aprile salvo alcune materie riportate al comma 3. Inoltre, sono previste alcune misure organizzative che i tribunali possono adottare per garantire sicurezza nello svolgimento delle attività giudiziarie quali ad esempio la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, o lo scambio e deposito per via telematica di note scritte e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

(omissis)

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti



Art. 87 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

14

Si conferma che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche Amministrazioni fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19. Pertanto le strutture amministrazioni pubbliche tra cui anche le strutture ordinistiche dovranno ricorrere alla modalità di lavoro agile per i rapporti di lavoro subordinati, e dovranno *limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

L'art. 87, al comma 5, prevede la sospensione, per 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2020), dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Resta ferma la possibilità di concludere le procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, di svolgere i procedimenti per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici, anche dirigenziali, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità di lavoro agile; - di portare a conclusione le procedure di progressione di carriera di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017.

1.«IL PERIODO TRASCORSO IN MALATTIA O IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA, O IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA, DAI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001; N. 165, DOVUTA 1;11 COVID-19, È EQUIPARATO AL PERIODO DI RICOVERO OSPEDALIERO.»

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale "NEI LUOGHI DI LAVORO" per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente TALE PRESENZA, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

3. *Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), «E PER I PERIODI DI ASSENZA DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 1651 IMPOSTI DAI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19, ADOTTATI NELLA VIGENZA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO. 2020, N. 6, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 5 MARZO 2020, N. 13, E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19», le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

3-BIS. ALL'ARTICOLO 71, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, PRIMO PERIODO, DOPO LE PAROLE «DI QUALUNQUE DURATA,» SONO AGGIUNTE LE SEGUENTI: «AD ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI AL RICOVERO OSPEDALIERO IN STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIENTRANTI NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA),». AGLI ONERI IN TERMINI DI

FABBISOGNO E INDEBITAMENTO NETTO DERIVANTI DAL PRESENTE COMMA SI PROVVEDE AI SENSI DELL'ARTICOLO 126, COMMA 6-BIS.

3-TER. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, PERIODICA E FINALE, OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN PRESENZA O SVOLTA A DISTANZA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID.19 E FINO ALLA DATA DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 31 GENNAIO 2020, E COMUNQUE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/20, PRODUCE GLI STESSI EFFETTI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PRIMO CICLO, DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 E PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SECONDO CICLO DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 2009, N. 122 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62.».

4. *Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.*

«4-BIS: FINO AL TERMINE STABILITO AI SENSI DEL COMMA 1, E COMUNQUE NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2020, AL FINE DI FRONTEGGIARE LE PARTICOLARI ESIGENZE EMERGENZIALI CONNESSE ALL'EPIDEMIA DA COVID-19; ANCHE IN DEROGA A. QUANTO STABILITO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI VIGENTI, I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, POSSONO CEDERE, IN TUTTO O IN PARTE, I RIPOSI E LE FERIE MATURATI FINO AL 31 DICEMBRE 2019; AD ALTRO DIPENDENTE DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, SENZA DISTINZIONE TRA LE DIVERSE CATEGORIE DI INQUADRAMENTO O AL DIVERSO PROFILO POSSEDUTO. LA CESSIONE AVVIENE IN FORMA SCRITTA ED È COMUNICATA AL DIRIGENTE DEL DIPENDENTE CEDENTE E A QUELLO DEL DIPENDENTE RICEVENTE, È A TITOLO GRATUITO, NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE O A TERMINE E NON È REVOCABILE. RESTANO FERMI I TERMINI TEMPORALI PREVISTI PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE PREGRESSE DALLA DISCIPLINA VIGENTE E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.»;

5. *Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*

Per approfondire

- <http://www.conaf.it/node/117844>
- http://www.conaf.it/sites/default/files/Circolare13_2020%20_Smartworking_pubblico_impiego_0.pdf

Art. 92 - Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone

È riportato al comma 4 "In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Per approfondire:

- *Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza - Circolare del 24.03.2020 - Prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale*



Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. «SONO ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE COMMA I TERMINI RELATIVI ALLE IPOTESI DI SILENZIO SIGNIFICATIVO PREVISTO DALLA LEGGE, NONCHÉ QUELLI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 19 E 20 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.»

«1-BIS. IL PERIODO DI SOSPENSIONE DAL 23 FEBBRAIO AL 15 APRILE 2020 DI CUI AL COMMA 1 TROVA ALTRESÌ APPLICAZIONE IN RELAZIONE AI TERMINI RELATIVI AI PROCESSI ESECUTIVI E ALLE PROCEDURE CONCORSUALI, NONCHÉ AI TERMINI DI NOTIFICAZIONE DEI PROCESSI VERBALI, DI ESECUZIONE DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIFENSIVA E PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSI GIURISDIZIONALI».

«2. TUTTI I CERTIFICATI, ATTESTATI, PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E ATTI ABILITATIVI COMUNQUE DENOMINATI COMPRESI I TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO 2020 E IL 31 LUGLIO 2020, CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ PER I SUCCESSIVI 90 GIORNI DALLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL PERIODO PRECEDENTE SI APPLICA ANCHE ALLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ, ALLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI AGIBILITÀ, NONCHÉ ALLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E ALLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI COMUNQUE DENOMINATE. IL MEDESIMO TERMINE SI APPLICA ANCHE AL RITIRO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI COMUNQUE DENOMINATI RILASCIATI FINO ALLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

(Omissis)

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1 SETTEMBRE 2020

Per approfondire:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – Comunicato del 27 marzo 2020 - Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
- Circolare CONAF n. 16/2020 del 31.03.2020
http://www.conaf.it/sites/default/files/Circolare%20n.%2016_%20riepletiva%20COVID19%20adempimenti%20amministrativi.pdf

Art. 104 - Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo

17

Le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro vengono ampliate a quelle che sono effettuate dai parenti ed affini fino al sesto grado in modo occasionale e ricorrente nel breve periodo; Il maxiemendamento approvato in Senato, inoltre, le estende a qualsiasi soggetto fornisca aiuto e sostegno alle aziende agricole delle aree montane; inoltre si dà la possibilità ai proprietari, conduttori e detentori dei terreni coltivati o non coltivati di muoversi anche fuori comune per provvedere alla cura e pulizia al fine di evitare il rischio di incendio e di provvedere alle misure fitosanitarie per quei terreni sui quali insistono piante infettate da organismi da quarantena.

1.All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

«1-BIS. AL PROPRIETARIO, AL CONDUTTORE O AL DETENTORE, A QUALSIASI TITOLO, DI TERRENI SUI QUALI INSISTONO PIANTE INFETTATE DAGLI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA, OVVERO AI LAVORATORI DA TALI SOGGETTI DELEGATI, È CONSENTITO LO SPOSTAMENTO SCADENZATO IN UN COMUNE DIVERSO RISPETTO A QUELLO IN CUI ATTUALMENTE SI TROVANO AL FINE DI DARE ATTUAZIONE ALLE MISURE FITOSANITARIE UFFICIALI ED AD OGNI ALTRA ATTIVITÀ AD ESSE CONNESSA DISPOSTE DAI PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA FITOSANITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 18-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 19 AGOSTO 2005, N. 214.

1-TER. AL PROPRIETARIO, AL CONDUTTORE O AL DETENTORE, A QUALSIASI TITOLO, DI TERRENI COLTIVATI O NON COLTIVATI, OVVERO AI LAVORATORI DA TALI SOGGETTI DELEGATI, È CONSENTITO LO SPOSTAMENTO SCADENZATO IN UN COMUNE DIVERSO RISPETTO A QUELLO IN CUI ATTUALMENTE SI TROVANO PER PROVVEDERE ALLA CURA E ALLA PULIZIA DEI DETTI TERRENI, AL FINE DI EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO DERIVANTE DALLA MANCATA CURA.

1-QUATER. L'ATTUAZIONE DELLE MISURE E DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI COMMI 1-BIS E 1-TER SI CONSIDERA RIENTRANTE NEI CASI DI COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE OVVERO DI ASSOLUTA URGENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 MARZO 2020, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 76 DEL 22 MARZO 2020».

1-QUINQUES. ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1994, N. 97, DOPO IL COMMA 3, È AGGIUNTO IL SEGUENTE:

"3-BIS. FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 SI APPLICANO ANCHE A SOGGETTI CHE OFFRONO AIUTO E SOSTEGNO ALLE AZIENDE AGRICOLE SITUATE NELLE ZONE MONTANE. CONSEGUENTEMENTE TALI SOGGETTI NON SONO CONSIDERATI LAVORATORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81"».

Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ED ENTI

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

(omissis)

È riportato al comma 3 "Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto".

(omissis)

Art. 107 - Differimento di termini amministrativo – contabili

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:



a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020".

(omissis)

Per approfondire:

- Circolare CONAF n. 16/2020 del 31.03.2020

http://www.conaf.it/sites/default/files/Circolare%20n.%2016_%20riepilogativa%20COVID19%20adempimenti%20amministrativi.pdf

Il decreto-legge è entrato in vigore il 17 marzo 2020. Sono in corso i lavori per la sua conversione in legge; è stato approvato con modificazioni un maxi emendamento al Senato con fiducia nella seduta del 9 aprile; al momento in attesa di analisi e voto alla Camera dei Deputati.

Il CONAF proseguirà la sua attività di monitoraggio normativo con l'obiettivo di informare gli iscritti sugli effetti dei provvedimenti e proporre emendamenti al legislatore.

Quanto riportato nella presente costituisce sintesi del testo normativo più volte richiamato e non può ritenersi in alcun modo sostitutivo dello stesso cui si rimanda quale esclusivo riferimento ufficiale.

F.to Il Consigliere

Gianluca Buemi, Dottore Agronomo

F.to Il Vicepresidente

Marcella Cipriani, Dottore Agronomo



F.to Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

ALLEGATI:

- DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.70 del 17-3-2020)
- Disegno di legge d'iniziativa del Governo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18